

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

### **Banca di Credito Cooperativo dei Castelli e degli Iblei Soc. Coop.**

Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al n. A163648 - Iscritta all'Albo delle banche al n. 5486  
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari  
Soggetta ad attività di direz. e coord. della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.  
Aderente ai Fondi: Nazionale di Garanzia - dei Depositanti del Credito Cooperativo - di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo - Temporaneo del Credito Cooperativo - di Garanzia Istituzionale  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Caltanissetta e Codice Fiscale n. 01617330855  
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220

**Sede legale e direzione Viale della Repubblica, 4 - 93013 Mazzarino (CL)**

**Tel. 0934381105 - Fax: 0934384895**

**E-mail: [segreteria@bccmazzarino.it](mailto:segreteria@bccmazzarino.it)**

**Sito web: [www.bccdeicastelliedegliiblei.it](http://www.bccdeicastelliedegliiblei.it)**

**Cod. ABI 07078 – Cod. SWIFT CCRTIT2TIBL**

## CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

La fideiussione specifica è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con il debitore principale, il pagamento di un debito del soggetto garantito nei confronti della banca, derivate da una specifica operazione.

Il rischio che grava sul fideiussore è quello di dover pagare il debito del soggetto garantito.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Non è prevista l'applicazione di alcuna spesa o commissione a carico del fideiussore.

Tasso annuo massimo per interessi di mora: nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale.

## RECESSO E RECLAMI

### ***Recesso dal contratto***

Nel caso di apertura di credito a tempo indeterminato, il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici, sia/siano trascorso/trascorsi **5** giorni e, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza del predetto rapporto.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti con il debitore, il fideiussore può recedere senza che la banca sia tenuta ad esercitare il recesso dal rapporto principale garantito, con l'effetto che il fideiussore sarà tenuto in ogni caso a garantire il saldo debitore esistente al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace ai sensi del primo capoverso qui riportato.

### ***Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale***

5 giorni lavorativi successivi a quello nel quale è divenuto efficace il recesso.

### ***Reclami***

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera

raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a  
BCC dei Castelli e degli Iblei  
Ufficio Reclami  
Viale della Repubblica n.4 – CAP – 93013  
e-mail [reclami@bccmazzarino.it](mailto:reclami@bccmazzarino.it)  
pec [bccmazzarino@legalmail.it](mailto:bccmazzarino@legalmail.it)

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

## LEGENDA

Debitore principale:	è la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca.
Fideiussore	è la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca, obbligandosi, solidalmente insieme al debitore principale, a garantire il pagamento di quest'ultimo alla banca.
Interessi di mora	Importo che il fideiussore deve corrispondere in caso di suo ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto in qualità di garante.
Solidarietà fra fideiussori:	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.